

## **“ASSOCIAZIONE LINO GERMANO – AMICI POMPIERI” ONLUS**

### **Verbale d'assemblea del 15 settembre 2023**

Oggi 15 settembre 2023 alle ore 21:15 presso la sede dell'Associazione sita in Robbio (PV), Via San Nicolao numero 23 si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Associazione Lino Germano Amici Pompieri Onlus. Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Alessandro Guarneri e dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione, per oggi, a quest'ora ed in questo luogo;
- che sono presenti, in proprio o per delega, 28 associati su 35 associati iscritti nel libro degli associati, come da elenco delle presenze, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di:

Sig. Alessandro Guarneri, Presidente; Sig.ra Carmen Montanari, Vice Presidente;

e dei Consiglieri Baldi Roberto, Cozza Marco, Deambrogio Simone, Gasperini Marcelo, Greppi Giuseppe, Robecchi Andrea, Rossi Enrico, Scaramuzza Corrado e Tornielli Gian Luigi.

Assenti per improrogabili impegni personali i Consiglieri Casè Giulio, Germano Barbara, Manzino Paolo e Tassi Giovanni.

il Presidente, dopo aver invitato il Dott. Enrico Rossi a svolgere le funzioni di segretario, dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. *Modifica e adozione di un nuovo Statuto conforme alla disciplina di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);*
2. *Attribuzione appositi poteri al Rappresentante Legale, Guarneri Alessandro, per provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore e agli interventi necessari e conseguenti.*

Iniziando la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente riferisce all'Assemblea degli associati che si è reso necessario modificare lo statuto in vigore al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017. La modifica e l'adozione di uno statuto conforme alle nuove disposizioni permetterà all'associazione di potersi iscrivere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Presidente informa i presenti che la categoria dell'Onlus (di cui fa parte l'Associazione) non è più contemplata nel nuovo Codice del Terzo Settore e che pertanto, con l'eventuale approvazione del nuovo statuto, l'associazione assumerà la forma di Organizzazione di Volontariato (OdV). A questo punto il Presidente passa la parola al Dott. Davide Pavanello il quale legge lo statuto

illustrando le principali modifiche che devono essere apportate per l'adeguamento alla nuova normativa del Terzo Settore. Lo statuto completo è consultabile presso la sede dell'Associazione ed è allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

L'assemblea dopo una breve discussione all'unanimità

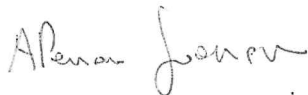
### DELIBERA

- 1) Di approvare lo statuto, allegato al presente verbale sotto la lettera "B".
- 2) Di richiedere che l'associazione sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 117/2017, conferendo al Presidente del Consiglio Direttivo ogni più ampio potere a tal fine occorrente.
- 3) Di conferire disgiuntamente a ciascun membro dell'organo amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando all'allegato Statuto ogni modificazione che venga richiesta in sede di iscrizione al R.U.N.T.S.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola la presente assemblea viene sciolta alle ore 10:40 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

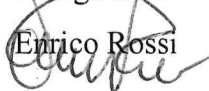
Il Presidente

Alessandro Guarneri



Il Segretario

Enrico Rossi



Registrato a Vigevano il 17-10-2023  
n. 471 serie 3a  
costi € 322,00  
Trecentoventotto Euro e 00 Centesimi  
per trascrizione



Per Delega del Direttore  
Il Funzionario  
Raffaele Parolisi

# STATUTO PER L'ENTE del TERZO SETTORE e Organizzazione di Volontariato

## “Associazione Lino Germano – Amici pompieri OdV”

### ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore ed Organizzazione di Volontariato denominato: "Associazione Lino Germano – Amici pompieri OdV" o, in forma abbreviata, "AGAP OdV". L'Associazione assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'associazione ha sede legale in Via San Nicolao, n. 23 c/o Caserma Vigili Volontari del Fuoco nel Comune di Robbio (PV). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Robbio (PV) può essere deliberato dall'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo ODV verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

### ART. 2 - (Statuto)

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di aggregare gli appartenenti ed ex appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i loro familiari e simpatizzanti, allo scopo di essere esempio di civismo e di solidarietà e poter fornire aiuto ed assistenza ai membri della comunità in condizioni di difficoltà.

A questo scopo si evidenzia che:

- a titolo di finalità civica l'Associazione intende valorizzare le azioni di volontariato, coinvolgendo sia gli associati che i loro familiari;
- a titolo di finalità solidaristica l'Associazione intende sostenere coloro che pur vivendo situazioni di fragilità vogliono

*comunque partecipare alle iniziative dell'Associazione;*

*- a titolo di utilità sociale l'Associazione intende contribuire col proprio sforzo alla partecipazione attiva delle persone alla vita sociale, con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle strade e nelle civili abitazioni e della prevenzione incendi.*

Le attività che si propone di svolgere in favore prevalentemente dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017;
- fornire informazioni ed assistenza miranti al miglioramento dei servizi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle strade, nelle civili abitazioni e della prevenzione incendi;
- raccogliere fondi per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali da donare e/o conferire in comodato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- prodigarsi per il miglioramento delle strutture e delle attrezzature esistenti sia di propria proprietà utili alla prevenzione degli incendi o al loro spegnimento, sia di associazioni od organismi con uguali o affini finalità operanti sul territorio;
- organizzare e gestire, anche in collaborazione con altri enti ed Istituzioni, ogni iniziativa utile al raggiungimento delle finalità del presente articolo (corsi nelle scuole, laboratori, meeting, convegni, pubblicazioni etc etc);
- realizzare l'assistenza morale, culturale, creativa, ricreativa e, ove possibile, anche economica a favore dei membri della comunità in condizione di difficoltà;
- promuovere e svolgere in collaborazione e su autorizzazione degli organi preposti servizi di viabilità, di controllo strade, di soccorso e di sicurezza sulle strade, anche in caso di calamità naturale e di emergenza di varia natura, compresi trasporti eccezionali;
- promuovere e rafforzare l'unione, l'amicizia e la solidarietà fra i membri, in congedo e in servizio, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei loro familiari e simpatizzanti con l'obiettivo di tenere vivo fra gli associati il sentimento di culto della Patria, lo spirito e le tradizioni del Corpo (nonché fra essi e gli appartenenti ad altre Associazioni aventi scopi affini e/o comuni), la memoria dei loro eroici caduti;
- *promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, iniziative di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività sopra richiamate.*

secondo le lettere u), d) e i) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte potranno essere perseguite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- organizzazione e svolgimento di iniziative di promozione sociale, sportiva, culturale e ricreativa;
- promozione e organizzazione di manifestazioni, mostre e rassegne;
- organizzazione di tornei, corsi, stage, gare sportive per gli associati;
- organizzazione di gite, viaggi, soggiorni, e vacanze per gli associati;
- organizzazione di incontri, ritrovi, serate musicali e feste per gli associati;
- pubblicazione di periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, riproduzione e pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività caratteristica dell'oggetto sociale;
- realizzazione di propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzo di siti internet o altri strumenti multimediali;
- conduzione e gestione di attrezzature, apparecchiature o impianti sportivi;

- somministrazione di alimenti e bevande agli associati.

L'Associazione e i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione o di specifica competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi. L'Associazione intende svolgere le predette attività in favore prevalentemente di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117 / 2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (da qui in poi anche il "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione ed approvate dall'Assemblea degli Associati quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

#### **ART. 6 - (Ammissione degli associati)**

Possono acquisire la qualifica di associati dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle. Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs.117/2017, possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta obbligatoria dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro **30** giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro **60** giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

Gli associati, pur conservando i medesimi diritti e doveri vengono suddivisi in:

- **associati ordinari** – coloro che costituiscono l'Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali;
- **associati onorari** – gli associati che si sono particolarmente distinti per i servizi resi a favore dell'Associazione, nel campo del volontariato e della vita sociale locale e/o coloro i quali hanno versato somme di entità pari o superiore rispetto a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

#### **ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per ogni deliberazione assembleare, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 24 di cui al D.Lgs 117/2017;
- frequentare i locali e gli impianti sociali con parità di trattamento rispetto agli associati secondo le modalità stabilite in apposito regolamento;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- poter consultare i libri sociali secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e meglio specificato all'articolo 26 del presente Statuto;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

#### **ART. 8 - (Qualità di volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione come meglio specificato all'articolo 24 del presente statuto.

#### **ART. 9 - (Recesso ed esclusione dell'associato)**

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che provvederà all'annotazione nel Libro degli associati; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, solo per gravi motivi, (i.e. secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n° 22986 del 16 settembre 2019: l'ingiustificata morosità nel versamento delle quote sociali a seguito di formale richiamo, il tenere comportamenti in contrasto e/o non rispettosi delle norme di legge, il mancato rispetto delle disposizioni statutarie e/o regolamentari dell'ente), con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro **30** giorni all'assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati.

#### **ART. 10 - (Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono:

- *Assemblea degli Associati*;
- *Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)*;
- *Presidente*;
- *Organo di controllo (eventuale)*;
- *Organo di revisione (eventuale)*;
- *Collegio dei probiviri (eventuale)*.

Le cariche sociali sono tutte elettive.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di

massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **ART. 11 - (Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno, entro il termine del 30 aprile in prima convocazione ed eventuale seconda convocazione entro i 30 giorni successivi per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno **15** giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno **15** giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati; la convocazione tramite e-mail sarà valida solo con la comprovata ricezione da parte del destinatario.

Nel caso di prima e seconda convocazione dell'Assemblea, la seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta elettronica.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Se l'Associazione supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

#### **ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)**

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, in sede di elezione dell'organo amministrativo, ne delibera preventivamente il numero;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) approva il Bilancio di Esercizio ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) discute ed approva i programmi di attività;
- i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

n) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;

o) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente statuto;

p) delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di esclusione, adottata dal Consiglio Direttivo;

q) delibera, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017, laddove lo ritenga opportuno, che le funzioni dell'organo di Revisione legale dei conti siano svolte dall'Organo di Controllo di cui all'articolo 17 del presente Statuto; in tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo (laddove vi fossero errori formali) o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

### **ART. 13 - (Validità Assemblee)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che deve avvenire ad almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero degli associati è inferiore a 500, 5 se il numero è non inferiore a 500.

Per gli associati collettivi (quali altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro) questi votano in assemblea tramite il loro legale rappresentante.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:

1 voto fino a 100 associati o aderenti;

2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;

3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;

4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;

5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);

- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

### **ART. 14 - (Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 15 - (Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)**

L'Associazione deve nominare un organo di amministrazione (anche detto "Consiglio Direttivo"). La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea degli associati. Coloro che vengono nominati all'interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 componenti fino a un massimo di 15 eletti dall'assemblea tra i propri associati; tra questi l'assemblea deve eleggere anche il Presidente ed il Vicepresidente di cui all'articolo 16 del presente Statuto.

Il numero massimo di componenti è deciso dall'Assemblea prima della votazione. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione; si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione.

Dura in carica per 2 anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati ("persone fisiche", "altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro").

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Si riunisce periodicamente almeno due volte durante l'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data, ora e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 giorni.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea:

- *redige e presenta all'assemblea il Bilancio di Esercizio ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017;*
- *elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea;*
- *attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;*
- *provvede alla domanda di iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;*
- *delibera sull'esclusione degli associati;*
- *delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari.*

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea degli Associati.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere all'interno dell'Associazione dovranno essere demandate ad un organo terzo rispetto al Direttivo, quale il collegio dei probiviri di cui all'articolo 27 del presente Statuto.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; a tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 del D.Lgs 117/2017.

#### **ART. 16 - (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea degli associati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 17 - (Organo di controllo - eventuale)**

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore legale iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria degli associati deliberi in tal senso; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

#### **ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)**

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso in cui l'Assemblea ordinaria degli associati abbia deliberato in tal senso, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017, le funzioni dell'organo di Revisione legale dei conti possono essere svolte dall'Organo di Controllo di cui all'articolo 17 del presente Statuto; in tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 19 - (Risorse economiche - Patrimonio)**

Le risorse economiche e il Patrimonio dell'associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il dovere di rispettare fedelmente quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017. In particolare, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle previste finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 21 - (Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria in prima convocazione entro 120 giorni (o entro i 30 giorni successivi in seconda convocazione) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore entro il termine del 30 giugno di

ciascun anno.

#### **ART. 22 - (Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Tutti gli adempimenti contenuti e connessi al presente articolo statutario sono di competenza del Consiglio Direttivo e devono essere posti in essere da questi.

#### **ART. 23 - (Personale retribuito)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

#### **ART. 24 - (Volontari - Assicurazione)**

L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari

di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D.Lgs 117/2017, non prevede esclusione.

#### **ART. 25 - (Scioglimento o Estinzione dell'Ente e devoluzione del patrimonio)**

In caso di scioglimento dell'associazione o estinzione, deliberata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017, su deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati. A partire dalla data di operatività del RUNTS la devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017. L'associazione non potrà compiere operazioni di trasformazioni, fusioni e scissione di cui all'art.42 bis del codice civile.

#### **ART. 26 - (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)**

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l'Associazione dovesse far parte):

1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte), nel caso l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.
2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l'Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate i centomila euro annui).

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Rappresentante Legale dell'Associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento da parte del Consiglio Direttivo della richiesta scritta.

#### **ART. 27 - (Collegio dei Probiviri)**

L'Associazione si deve impegnare a cercare di comporre bonariamente le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'ambito dell'Associazione attraverso la costituzione di un Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale, nominato solo in caso di necessità, composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea degli Associati fra gli associati stessi. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione o dell'Organo di Controllo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea degli Associati.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

#### **ART. 28 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 177/2017) e successivamente al Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa nazionale e regionale in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei

conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.



## REGISTRAZIONE ATTO PRIVATO

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Il/La Sottoscritto/a:</b> | <i>GUARNERI ALESSANDRO</i>                                        |
| <b>Codice fiscale</b>        | <i>GRNLSN89R11B885K</i>                                           |
| <b>Nato/a a</b>              | <i>CASALE MONFERRATO (AL)</i>                                     |
| <b>Il</b>                    | <i>11/10/1989</i>                                                 |
| <b>Residente a</b>           | <i>ROBBIO (PV)</i>                                                |
| <b>in</b>                    | <i>Via Miradolo, 6</i>                                            |
| <b>Numero di telefono</b>    | <i>0381 290301</i>                                                |
|                              |                                                                   |
| <b>Indirizzo mail/pec</b>    | <i><a href="mailto:info@soccirossi.it">info@soccirossi.it</a></i> |
| <b>In qualità di:</b>        | <i>Presidente</i>                                                 |
| <b>Di Ragione sociale</b>    | <i>ASSOCIAZIONE LINO GERMANO AMICI<br/>POMPIERI - ONLUS</i>       |
| <b>Sede legale</b>           | <i>Robbio (PV) – Via San Nicolao – 23</i>                         |
| <b>C.F.</b>                  | <i>92006340183</i>                                                |
| <b>P.IVA</b>                 |                                                                   |

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

- ✓ di essere in possesso dell'originale dell'atto presentato per la registrazione;
- ✓ la conformità all'originale dell'atto presentato per la registrazione e degli eventuali allegati o dell'immagine inviata.

Si impegna a depositare l'atto in originale e gli eventuali allegati al termine del periodo emergenziale.

Chiede che la comunicazione degli estremi di registrazione da parte dell'Ufficio venga inviata all'indirizzo e-mail/PEC sopra indicato, gestito dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, che i dati personali indicati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs.101/2018, con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Vigevano, 06/10/2023

Firma



# **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445**

## **“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”**

### **Articolo 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze**

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15.03.1997, n. 59.

### **Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

### **Articolo 76 - Norme penali**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.